



Riunione del 4-5-2019 ore 21,00

In data di cui sopra si è riunita in seconda convocazione il Direttivo è verificato la presenza della completa partecipazione dei soci, la stessa viene convalidata

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D. L. 3/7/2017 N° 117
- 2) Votazione ed eventuali

PUNTO 1) Il Presidente spiega ai soci la motivazione che è obbligatoria per legge le modifiche statutarie come la citazione del D. L. citato all'ordine del giorno, ogni nomina o revoca della Amministrazione delle finanze con la denominazione ODV.

Inoltre verificare che all'interno dello statuto ci siano le clausole previste per le modificazioni nelle assemblee ordinarie e straordinarie, volutare lo scopo e finalità dell'ente senza scopo di lucro

Si informano i presenti che tali modifiche sono state vincolate con la consulenza di VOL. TO.

Lo statuto con redatto dovrà essere registrato presso ufficio del registro senza spese, ex art. 26 del D. L. 105/2018

Il nuovo statuto dovrà essere comunicato ai vari enti che ne devono avere tale informazione.

L'assemblea all'unanimità approva.

Non avendo altro da discutere l'assemblea si scioglie alle ore 22,30

Il segretario

Il Presidente
Tosco Roberto



Statuto dell'Associazione

Ordine della Fenice Templari di St. Egidio di Moncalieri ODV

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi del D.L vo 117/20017 e S. m. i. l'Associazione di Volontariato Storico Culturale denominata **Ordine della Fenice Templari di St. Egidio di Moncalieri ODV** siglabile **Ordo Phoenicis ODV** con sede legale nel Comune di Moncalieri To. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art. 9 non comporta modifiche statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associane è iscritta.
- 2) L'Associazione è stata costituita il 23/03/2004 dai seguenti soci fondatori:
Debellis Carlo, Fazari Vincenzo, Miorin Edy, Paschetta Gianfranco, Reviglio Maurizio, Roncarolo Cristina e Rovero Riccardo.
- 3) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15 del presente statuto.

Art.2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione è apartitica, a struttura democratica e senza scopo di lucro la quale ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si prefigge come scopo di promuovere e divulgare gli aspetti quotidiani, socio culturali del periodo medioevale, dando maggior rilievo al periodo templare, con finalità alla fratellanza universale, che significa convivenza pacifica, dignità cavalleresca, che comporta la difesa e l'assistenza dei più deboli, la lealtà che è il collante fondamentale della solidarietà.

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di promuovere ricerche storiche sulla tematica medioevale, privilegiando la ricerca e la rievocazione sul periodo in cui i Templari erano presenti a Moncalieri, nella magione di St. Egidio, con il compito di costruire e custodire il ponte sul Po, importante collegamento sulla via Francigena tra Asti e Torino. (XIII° secolo) Organizzare conferenze sulle tematiche medioevali: Moncalieri nel medioevo, Templari, via Francigena, vita culturale ed enogastronomico medioevale. Allestimento di campi d'arme, mercatini di antichi mestieri, tornei di scherma medioevale e tiro con l'arco antico, avvalendosi della collaborazione di diversi gruppi storici ed associazioni.

- 2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, principalmente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 3) L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontariato.
- 4) L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza del bilancio.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno entro 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- 5) E' fatto divieto di dividere tra gli **associati**, anche **in** forme **indirette**, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

Art. 5

Soci

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.



Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione a di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna di rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammessa entro 10 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
- 4) Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
 - c) per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
 - d) per causa di morte.
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replicare.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività in modo particolare:

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verificare nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c) al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8
Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio direttivo;
 - c) Il Presidente.

Art. 9
Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta. Nessuno associato può rappresentare più di 1 associato.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa le necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltra per iscritto con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- d) ratifica le sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo dimissionario, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- e) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- f) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- g) delibera sull'esclusione dei soci;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- i) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

5) Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli art. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 sino ad un massimo di 9 consiglieri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissione o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione

va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- b) redige e presenta all'assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all'assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e) sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f) ha la facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- g) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- h) approva l'ammontare dei compensi per eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto da Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo;

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 30 giorni e tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 5 componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il presidente uscente.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Comitati Tecnici

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere.

Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15 Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

Art. 16 Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, dal D.L vo 117/2017 e S. m. i e normativa regionale in materia.

2) Inoltre, sia per adeguamento che per modifiche "Esente da imposta di registro ai sensi del D.L vo 105/2018 e esente dall'imposta bollo per tutti gli atti Art. 85 5° comma D.L vo 117/2017.

Il Segretario



Prot. n° 950 serie 37
29 MAG. 2019
ELENTO

Il Presidente



IL FUNZIONARIO
Barbara CLERICO

Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

